REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/13 DEL 18.1.2011

Oggetto: D.Lgs. n. 42/2004, articolo 142, comma 3. Individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce alla Giunta che l'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 riconosce di interesse paesaggistico i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. n. 1775/1933 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Il comma 3 dello stesso art. 142, come modificato dal D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, attribuisce alla Regione la possibilità di individuare, tra i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. n. 1775/1933, quelli che, in tutto o in parte, abbiano perso i caratteri connotativi dell'interesse paesaggistico e vadano dichiarati irrilevanti dal punto di vista paesaggistico.

L'Assessore, rilevato che la tutela dei corsi d'acqua prevista dal D.Lgs. n. 42/2004 è finalizzata al mantenimento ed alla valorizzazione della naturalità e della loro valenza paesaggistica, ritiene tuttavia che si debba procedere alla verifica prevista dal citato comma 3 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, sulla scorta di segnalazioni pervenute dalle amministrazioni comunali che attestano le avvenute notevoli modifiche morfologiche e strutturali tali da aver compromesso il mantenimento della valenza paesaggistica di alcuni corsi d'acqua. La previsione contenuta nel citato comma 3 dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni è infatti idonea a delineare la volontà dello Stato di provvedere ad un aggiornamento ed attualizzazione dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. n. 1775/1933 e sottoposti a vincolo di legge.

In particolare, l'Assessore riferisce che con la deliberazione n. 35/11 del 24.6.2008, la Giunta regionale aveva già provveduto alla individuazione di alcuni corsi d'acqua, ovvero loro tratti, irrilevanti sotto il profilo paesaggistico, utilizzando le seguenti linee di valutazione:

– presenza di interventi di sistemazione idraulica effettuati per la messa in sicurezza, consistenti anche in opere di tombinamento;

- lavori di tombinamento e presenza di interventi antropici esistenti nelle immediate adiacenze del tratto indicato;
- mancanza di regime idraulico e parziale tombinamento all'interno del centro urbano;
- mancanza di regime idraulico e irrilevanza paesaggistica delle aree attraversate, in parte urbanizzate.

L'Assessore informa, altresì che, successivamente alla deliberazione citata, alcune amministrazioni comunali della Sardegna hanno segnalato altri tratti di corsi d'acqua che attraversano il loro territorio ritenuti irrilevanti sotto il profilo paesaggistico, richiedendo di valutare se sussistano i presupposti per operare l'esclusione degli stessi dal vincolo di cui all'art. 142, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito dell'esame degli atti trasmessi dai Comuni l'Assessorato, dopo aver operato una valutazione sugli elementi prodotti, ha ritenuto di dover proporre un ulteriore elenco dei tratti delle aste fluviali che, sulla scorta della documentazione trasmessa dai Comuni, e quella acquisita d'ufficio anche a seguito di sopralluoghi, sono da ritenersi irrilevanti sotto il profilo dell'interesse paesaggistico seguendo i medesimi parametri già utilizzati nella deliberazione n. 35/11 del 24.6.2008, oltre alla mancanza o scarsa presenza di vegetazione ripariale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA

- di stabilire, in applicazione dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42 /2004, come modificato dal D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, che i tratti dei corsi d'acqua ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A, rappresentati e descritti negli allegati B e C, acclusi alla presente deliberazione, sono irrilevanti sotto il profilo paesaggistico;
- di approvare, in applicazione dell'articolo 142, comma 3, del D.L.gs. n. 42/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, l'elenco di cui all'allegato A e la relativa cartografia dei tratti dei corsi d'acqua irrilevanti sotto il profilo paesaggistico contenuti negli allegati B e C, allegati alla presente deliberazione;
- di stabilire che l'inserimento dei corsi d'acqua nell'elenco di cui sopra e la rimozione del vincolo paesaggistico per i tratti fluviali in argomento non esclude, comunque, l'operatività di altri eventuali vincoli imposti sugli stessi e sulle aree adiacenti in base a norme di legge o ad altri

specifici provvedimenti amministrativi, ovvero in forza dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), m).

La presente deliberazione con i relativi allegati è trasmessa al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed è pubblicata sul B.U.R.A.S. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci